

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Agroambiente e Servizi per
l'Agricoltura

	P	A	
Presidente	Luca	Zaia	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	
Assessori	Renato	Chisso	
	Roberto	Ciambetti	
	Luca	Coletto	
	Maurizio	Conte	
	Marialuisa	Coppola	
	Elena	Donazzan	
	Marino	Finozzi	
	Massimo	Giorgetti	
	Franco	Manzato	
	Remo	Sernagiotto	
	Daniele	Stival	
	Segretario	Antonio	Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. delOGGETTO: Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura.
Direttive gestionali e revoca della DGR n.4018 del 30 dicembre 2008.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza, precisa i criteri per l'affidamento a Veneto Agricoltura, da parte della Giunta, di attività di interesse regionale.

L'Assessore regionale all'Agricoltura Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 4018 del 30 dicembre 2008 sono state approvate direttive gestionali concernenti l'operatività dell'Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura.

La deliberazione in parola si proponeva di ricondurre l'operatività gestionale dell'Ente strumentale Veneto Agricoltura nell'ambito delle disposizioni di derivazione comunitaria concernenti la procedura definita "in house providing".

Risulta opportuno ricordare che tali disposizioni, anche a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale, consentono l'affidamento diretto di incarichi da parte di un Ente di diritto pubblico senza la necessità di ricorrere all'ordinario sistema di aggiudicazione, a seguito di procedura di evidenza pubblica, definito dalla direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, in materia di appalti pubblici, lavori, forniture e servizi.

Occorre innanzitutto premettere che la sopra citata direttiva, che coordina a livello comunitario le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, non si applica, tra l'altro, nei casi di affidamenti "concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione" (articolo 16, comma 1, punto f).

Per le altre tipologie di servizi che invece rientrano nei limiti posti dalla Direttiva, anche a seguito di numerose pronunce, la Corte Europea di Giustizia ha definito i requisiti legittimanti della procedura "in house providing", che si sostanziano nell'esercizio da parte dell'ente affidante di un controllo sul soggetto affidatario analogo a quello svolto sulle proprie strutture, nonché nello svolgimento dell'attività dell'affidatario sostanzialmente destinata in via prevalente nei confronti dell'ente affidante (da ultimo sentenza Corte di Giustizia CE sez. III 10 settembre 2009 procedimento C – 573/07).

Peraltro, deve essere precisato che le pronunce della suddetta Corte si riferiscono a casi specifici, riguardanti soggetti caratterizzati da una natura giuridica di tipo privatistico (società), mentre la legge regionale n. 35/1997 definisce l'Azienda regionale Veneto Agricoltura quale Ente di diritto pubblico economico.

La valutazione dell'applicabilità della normativa riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai rapporti di affidamento di proprie attività, da parte della Regione all'Azienda regionale, non può quindi prescindere da un'attenta valutazione della posizione di Veneto Agricoltura relativamente all'offerta

sul mercato di prestazioni e delle “eventuali” ripercussioni dell’offerta medesima al fine della distorsione delle condizioni di libero mercato e di libera concorrenza.

Assumendo comunque, cautelativamente, che i rapporti Regione-Veneto Agricoltura debbano essere ricompresi nel campo di applicazione della Direttiva e della norma nazionale di recepimento e, quindi, riconducibili alla procedura cosiddetta “in house providing”, risulta opportuno concentrare l’analisi sul rispetto dei requisiti legittimanti tale procedura, con riferimento all’ente regionale Veneto Agricoltura.

Va verificata la presenza delle condizioni di deroga alla gara pubblica secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ed in particolare:

- L’esercizio da parte della Regione sull’ente affidatario di un “controllo analogo” a quello esercitato sulle proprie attività;
- La necessità che l’ente affidatario realizzi la “parte più importante della propria attività con l’ente pubblico che la controlla”.

Quanto alla prima condizione va rilevato che la sussistenza di essa va ricercata nella normativa contenuta sia nello Statuto del Veneto che nella legge regionale n. 35 del 1997 istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”:

-L’articolo 50 dello “Statuto della Regione Veneto” prevede infatti che “la Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie. Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell’attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma. La Giunta vigila sulla rispondenza dell’attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio”;

-l’articolo 58 dello Statuto prevede inoltre che “gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l’approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione”;

-l’articolo 61 aggiunge “il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull’attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull’attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.”;

-l’articolo 62 infine prevede che “il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.”

Inoltre, la legge istitutiva dell’Azienda regionale “Veneto Agricoltura” prevede:

-all’art. 1 comma 3 che “L’Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza”.

-all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda”

1.L’Azienda promuove e realizza interventi per l’ammodernamento delle strutture agricole, per la protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della superficie agraria, per lo sviluppo dell’acquacoltura e della pesca, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.

2.L’Azienda in particolare:

a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la diffusione ed il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso l’animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;

b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive e favorisce la formazione, l’organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole ed associate;

c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali regionali;

d) realizza programmi nei settori di competenza;

e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione, informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;

f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n.153 e delle altre leggi vigenti in materia;

g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

h) promuove e organizza l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari.

h bis) gestisce l'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia di fitosanitaria.

3. L'azienda opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o privati.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi e società.

-all'art. 12 comma 2 "Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle sezioni di cui all'articolo 9, è trasmesso per la approvazione alla Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento." e comma 3 " Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio".

-all'art. 13 " Programma di attività"

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda opera sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. Il programma è predisposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente.

Dalla disciplina sopra riportata si evince che, a fronte della scelta legislativa di affidare a Veneto Agricoltura le funzioni ed i servizi di cui sopra, sussiste anche la volontà della Regione di guidare la gestione delle attività affidate sia attraverso i controlli preventivi e successivi sul bilancio che sui programmi annuali di attività dell'Azienda, (obiettivi, attività da svolgere, settori di intervento, iniziative progettuali, previsioni di spesa e mezzi per l'attuazione, strumenti per la verifica dei risultati); come pure attraverso gli indirizzi, le direttive, le priorità di azione e le prescrizioni contenuti negli strumenti di programmazione regionale quali il Programma regionale di sviluppo (PRS), i Piani di settore, il Documento di Programmazione, secondo le disposizioni della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Risulta evidente che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura è strumentalmente parte integrante della complessiva organizzazione regionale e che è sottoposto al rispetto delle regole del Patto di stabilità interno, cui è tenuta la Regione essendo inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 11 (legge finanziaria 2005).

Con riguardo alla seconda condizione e cioè la garanzia che Veneto Agricoltura svolga attività prevalente in favore della Regione va detto che:

- Le attività svolte dall'Ente come descritte e disciplinate dalla legge regionale istitutiva, attesa la natura di ente strumentale, sono di per sé svolte prevalentemente a favore della Regione e in funzione della realizzazione del pubblico interesse;
- La rendicontazione cui Veneto Sviluppo è sottoposta per legge consente la costante verifica della sussistenza della prevalenza;

Inoltre al fine di rafforzare la vigilanza si propone che l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale renda, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, una dichiarazione sottoposta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti, nella quale sia rappresentata, in correlazione ai dati di bilancio e con riscontro sui totali, la provenienza delle entrate e la destinazione delle uscite, con specifico riguardo a quelle di origine e destinazione regionale, ivi comprese quelle relative ad attività affidate dalla Regione all'Azienda medesima. Tale dichiarazione, in fase di prima applicazione, con riferimento all'esercizio 2010, dovrà essere trasmessa alla Giunta regionale entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a Veneto Agricoltura.

Nel contempo si propone alla Giunta regionale che, le attività, le iniziative, i progetti affidati a Veneto Agricoltura dall'Amministrazione regionale e remunerati con finanziamenti ad hoc, dovranno essere realizzati direttamente dall'Azienda regionale, senza avvalersi delle società partecipate.

Per quanto concerne gli affidamenti diretti di progetti di ricerca all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, si propone inoltre alla Giunta regionale di prevedere che nei provvedimenti sia espressamente richiamata la ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, punto f della Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE e che l'Azienda regionale garantisca alla Regione un'adeguata informazione relativamente alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti, attraverso la messa a disposizione dei dati a tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri e modalità non discriminatori.

Con riferimento alla precedente DGR n. 4018 del 30 dicembre 2008 "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura Direttive gestionali" con la quale, tra l'altro, si disponeva che tutte le partecipazioni societarie dell'Azienda Veneto Agricoltura fossero oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale al fine di accertarne la funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali, prevedendo anche una proposta di piano di dismissione delle partecipazioni societarie stesse non funzionali, si evidenzia che sono intervenute medio tempore nuove modifiche legislative.

La suddetta deliberazione giuntalesca trovava il proprio fondamento nella norma del previgente articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008" il quale, nel testo originario, prevedeva il divieto per le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società non strettamente funzionali ai fini istituzionali.

Tale norma è stata modificata dalla recente legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", art. 71, comma 1, che – intervenendo sul comma 27 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007- ha soppresso le parole "o indirettamente".

Di conseguenza, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, il divieto di assumere o mantenere partecipazioni, permane esclusivamente per le partecipazioni dirette della Regione.

Si propone pertanto di revocare la delibera suddetta, essendo venuti meno i presupposti che l'avevano resa necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 22 maggio 1971, n. 340 "Statuto della Regione Veneto";

VISTA la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura";

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità europea;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE;

VISTO il regolamento della Commissione europea del 28 novembre 2007, n. 213/2008, recante tra l'altro, modifiche alla direttiva 2004/18/CE;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale" e la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" in particolare l'articolo 71, comma 1, che prevede modifiche all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, in particolare l'articolo 48 di modifica al decreto legge n. 223 del 2006;

VISTA la DGR 30 dicembre 2008, n. 4018 “Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura. Direttive gestionali”;

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui risulta che le vigenti disposizioni regionali e i controlli in essere assicurano un controllo analogo come quello richiamato dalla normativa comunitaria e che l'attività di Veneto Agricoltura è espletata in maniera prevalente a favore della Regione del Veneto;
2. di stabilire, in via cautelativa, che nel caso di attribuzione di eventuali finanziamenti ad hoc a Veneto Agricoltura per lo svolgimento per conto della Regione di attività, iniziative, progetti ulteriori rispetto a quelli istituzionali ex lege, le medesime attività, dovranno essere realizzate direttamente dall'Azienda regionale, senza avvalersi delle società partecipate;
3. di stabilire che, in via meramente cautelativa, il soddisfacimento del requisito dello svolgimento dell'attività da parte di Veneto Agricoltura in via prevalente per la Regione venga dichiarato dall'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo le modalità richiamate nelle premesse;
4. di stabilire che nei provvedimenti di affidamento di progetti di ricerca all'Azienda regionale Veneto Agricoltura venga espressamente richiamata la ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, punto f della Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE e che l'Azienda regionale garantisca un'adeguata informazione relativamente alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti, attraverso la messa a disposizione dei dati a tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri e modalità non discriminatori;
5. di revocare, per i motivi esposti nelle premesse, la DGR n.4018 del 30 dicembre 2008;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterlo all'Amministratore unico di Veneto Agricoltura.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia